GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sfitti !

ROBERTO MARIA RADICE. Comunque, sono d'accordo con il Governo sul fatto che siano un'enormità gli alloggi che la gente non vuole più collocare sul mercato. La questione che allora vi dovete porre, che noi ci siamo posti ed a cui abbiamo già dato una risposta, riguarda la necessità che vi siano leggi chiare e corrette, tali per cui anche la proprietà sia tutelata, pur nella difesa e nell'interesse delle classi sociali più deboli.

Se possiamo essere d'accordo – e noi lo siamo – sul fatto che, se i due treni non marciano, non è il caso di fermarne uno, ma è il caso forse di far correre più veloce l'altro, riteniamo che in questo momento debba essere affrontata la problematica dei fondi, che pure sono stati stanziati. Non vogliamo però introdurre con questo provvedimento altri aspetti che invece voi state cercando di inserire proprio per far saltare quegli equilibri. La conseguenza, signor sottosegretario, sarà allora proprio quella alla quale lei cerca una risposta: se andrete avanti con questi sistemi e con questi metodi, la gente si guarderà bene dall'investire negli alloggi e dal collocarli sul mercato e questo alla fine, come lei giustamente ha già ricordato all'onorevole De Cesaris, si tradurrà in un danno ulteriore per quelle classi sociali che invece tutti dobbiamo proteggere *(Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, già in occasione dell'approvazione della legge n. 431, l'articolo 7 fu oggetto di discussione e di censura da parte nostra, perché per l'esecuzione degli sfratti si introducevano elementi in realtà estranei al contratto di locazione, quanto meno per ciò che concerne i controlli ICI, materia delegata esclusivamente ai comuni e a non altri che a questi, tant'è vero che, quando tale materia è stata delegata allo Stato, quest'ultimo per esercitare i suoi controlli li ha trasferiti ai comuni. Con due successive leggi finanziarie, inoltre, si sono addirittura prorogati i termini entro i quali potevano decadere gli avvisi di accertamento, perché i comuni di fatto non riescono a realizzare i controlli ICI, almeno quelli riferiti al 1993, in modo compiuto.

Certo è che, se l'articolo 7 è stato licenziato da questa Camera, il comma 3 introdotto oggi nel decreto-legge opera a livello retroattivo. Si utilizza il mezzo o il mezzuccio dell'interpretazione della norma per far valere retroattivamente l'articolo 7, da tutti inteso nel senso che si potesse applicare soltanto alle esecuzioni successive all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998. D'altra parte, non è un caso che l'unico giudizio ad oggi espresso da un giudice, segnatamente dal pretore di Monza, sia in linea con quanto ho affermato; infatti, il pretore di Monza, con sentenza del 2 giugno 1999, ha ribadito che l'articolo 7 della legge n. 431 poteva applicarsi soltanto alle esecuzioni successive all'entrata in vigore della legge stessa.

Oggi si fa valere retroattivamente quella norma, a mio avviso alterando un equilibrio che si è detto di voler ricercare, in modo anche fondato, soprattutto passando da un equilibrio ad un equilibrismo in realtà distorto; infatti, non si capisce per quale motivo vi debbano essere la registrazione del contratto, il pagamento dell'ICI e l'assolvimento dell'obbligo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte del proprietario, mentre colui che chiede tale verifica, ossia il locatario, non dovrebbe nemmeno dimostrare di aver assolto l'obbligo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si capisce per quale motivo non debba esservi una parità di questo tipo; la norma in esame agisce esclusivamente in un senso e ciò altera un equilibrio che si diceva di voler ricercare e che si dice sia stato faticosamente ricercato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fongaro 1.7, Riccio 1.21 e Stradella 1.38, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e votanti *335*
Maggioranza *168*
Hanno votato sì *142*
Hanno votato no . *193).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e votanti *331*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *142*
Hanno votato no . *189).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e votanti *342*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *146*
Hanno votato no . *196).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Parrelli 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, il mio emendamento 1.2 mira a porre sullo stesso piano i proprietari di immobili del cui rilascio l'esecuzione fosse in corso prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 e quelli di immobili la cui esecuzione sia invece successiva. Il comma 3, così com'è formulato – « ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio (...) » –, fa riferimento soltanto alle esecuzioni antecedenti, con la conseguenza che i relativi proprietari beneficerebbero della possibilità di rendere l'apposita dichiarazione da indicare nel precetto, gli altri no.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parrelli 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *349*
Votanti *344*
Astenuti *5*
Maggioranza *173*
Hanno votato sì *17*
Hanno votato no . *327).*

Onorevole Foti, accetta la riformulazione del suo emendamento 1.18, nel qual caso il parere sarebbe favorevole ?

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, la accolgo, anche se, volendosi eliminare l'autentica, si potrebbe aggiungere: « senza autentica di firma ».

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È inutile, è già previsto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Foti 1.18, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *349*
Votanti *343*
Astenuti *6*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *329*
Hanno votato no .. *14).*

Onorevole Parrelli, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 1.3, rivoltole dal relatore e dal rappresentante del Governo ?

ENNIO PARRELLI. No, Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. È difficile ritirare questo emendamento perché investe un problema di principio ed un problema di tecnica legislativa, sulla quale richiamo l'attenzione della Commissione, del Governo e di tutti i colleghi.

Il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1 così recita testualmente: « Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto ». Dal punto di vista tecnico, non ci si è accorti che cosa comporterà il fatto di essersi richiamati all'articolo 3 della legge n. 127 del 1997. Tale articolo, infatti, non dice assolutamente nulla, ma rinvia all'articolo 2, che prevede che « la dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori (...) ». E si aggiunge: « La dichiarazione può essere resa entro dieci giorni presso il comune nel cui territorio (...) ».

Come si deve interpretare tale rinvio ? La dichiarazione che interessa l'ufficio giudiziario procedente deve essere resa al comune ? In questo modo, si aprirebbe un baratro interpretativo !

Qual è lo scopo del mio emendamento 1.3, signor rappresentante del Governo ? Che questa dichiarazione venga resa all'unico ufficio competente per poter valutare la effettiva portata e rispondenza alla legge della dichiarazione e, cioè, all'ufficiale giudiziario che fa l'esecuzione ! Si tratta di un pubblico ufficio ed è – lo ripeto – l'unico che ha la capacità di valutare se procedere o meno.

Che cosa prevede l'emendamento per quella dichiarazione ? Prevede che la dichiarazione venga allegata agli atti del procedimento esecutivo, consentendo il rispetto della *privacy*. È infatti inconcepibile che io debba notificare i miei fatti personali alla controparte, la quale non ha alcun diritto di interloquire proprio in quello che qui si è detto (e che io capisco): che si è voluto fare emergere una serie di situazioni di locazioni nascoste, irregolari e via dicendo. Che diritto di interloquire ha l'inquilino su questo ? Ciò emerge dalla dichiarazione resa al pubblico ufficio, cioè all'ufficio che procede all'esecuzione e non a un privato !

Di conseguenza, sia per questa regola fondamentale che tutela la riservatezza, sia e soprattutto per la competenza di chi deve valutare la congruità della dichiarazione, quest'ultima deve essere resa, a mio avviso, all'ufficiale giudiziario, supplendo ad una carenza interpretativa che comporta appunto una difficoltà di interpretazione che, altrimenti, la legge lascerebbe scoperta.

Credo che tale formulazione sia più che soddisfacente per raggiungere i risultati che la Commissione e il Governo si erano proposti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Parrelli 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *335*
Votanti *200*
Astenuti *135*
Maggioranza *101*
Hanno votato sì *20*
Hanno votato no ... *180.*

Passiamo all'emendamento Stradella 1.41.

FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Stradella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Cesaris 1.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Cesaris. Ne ha facoltà.

WALTER DE CESARIS. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento in oggetto, ringrazio il Governo per l'attenzione prestata alla problematica che noi intendiamo sollevare attraverso questo emendamento. Sostanzialmente, noi abbiamo stabilito nella legge che la regolarità fiscale sia condizione per la esecuzione del rilascio. Ebbene, noi vogliamo che, nel caso in cui si verifichi una dichiarazione mendace, sia prevista una ulteriore sanzione, oltre a quelle già previste per la mendacità. Infatti, in questo modo si sarebbe realizzato lo sfratto illegittimamente, essendo la regolarità fiscale un vincolo per la esecuzione del medesimo. Questo è anche un fattore di disincentivazione o un elemento che potrebbe determinare comportamenti equi e corretti. Mi sembra ciò sia utile anche a questo fine.

Infine, vorrei far presente ai colleghi che qui parliamo di una autocertificazione, cioè di un elemento privo di un procedimento di verifica e quindi, nel caso in cui si verifichi una dichiarazione falsa, l'indicazione di una sanzione di questo tipo mi sembra una cosa giusta e anche utile per contribuire ad evitare comportamenti illeciti che sappiamo essere molto frequenti in questo settore, come recenti indagini della Guardia di finanza hanno dimostrato.

Penso siano utili ed opportune alcune norme di contrasto all'evasione fiscale *(Applausi dei deputati del gruppo di misto-Rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Intervengo per un chiarimento. A me sembra che quanto previsto dall'emendamento De Cesaris 1.15, che io condivido nel merito, sia già previsto nella legge. Infatti, nella legge n. 431 vi è il comma 3 che stabilisce che, in caso di dichiarazione mendace, il proprietario è tenuto a corrispondere trentasei mensilità. È necessario inserire nuovamente in una legge ciò che c'è già ?

PRESIDENTE. Si chiama rifusione e, in genere, non è suggerita.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cesaris 1.15, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *325*
Votanti *323*
Astenuti *2*
Maggioranza *162*
Hanno votato sì *9*
Hanno votato no . *314).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fongaro 1.8.

CARLO FONGARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *322*
Votanti *305*
Astenuti *17*
Maggioranza *153*
Hanno votato sì *109*
Hanno votato no . *196).*

Avverto che gli emendamenti Stradella 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 sono formali.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *329*
Votanti *309*
Astenuti *20*
Maggioranza *155*
Hanno votato sì *114*
Hanno votato no . *195).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *319*
Votanti *318*
Astenuti *1*
Maggioranza *160*
Hanno votato sì *127*
Hanno votato no . *191).*

Passiamo all'emendamento Stradella 1.52.

FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Stradella.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *324*
Votanti *307*
Astenuti *17*
Maggioranza *154*
Hanno votato sì *118*
Hanno votato no . *189).*

Passiamo all'emendamento Stradella 1.27.

FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Stradella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Radice 1.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Radice. Ne ha facoltà.

ROBERTO MARIA RADICE. Signor Presidente, vorrei tornare all'esempio dei treni, utilizzato dal ministro Bordon: un treno va, l'altro treno non va. A me sembra, secondo logica, che, se un treno non va, si debba cercare di fare di tutto per farlo andare e non fermare l'altro treno che sta andando. Ebbene, siamo coerenti con il principio di intervenire laddove si può e si deve, in particolare per affrontare il problema di dare una casa alle categorie socialmente più deboli, ponendolo a carico non di alcune categorie, come quella in questione, ma, come è giusto, dell'intera società. Ebbene, come abbiamo ripetuto a più riprese, i fondi esistono, ma vi sono difficoltà per la loro distribuzione.

Siccome, con onestà, abbiamo valutato che alcuni comuni, o addirittura alcune regioni, non adempiono correttamente i loro obblighi nell'intervenire con l'urgenza che reputiamo debba caratterizzare una materia come questa, con l'emendamento in esame vogliamo fare riferimento al concetto di potere sostitutivo. Laddove il Governo, che afferma di volersi impegnare a fondo sulla questione, si accorga che la responsabilità dei ritardi è imputabile non allo stesso Governo, ma ad enti come regioni e comuni, chiediamo che esso possa intervenire, poiché abbiamo a cuore la risoluzione in tempi brevissimi. Questo è lo spirito dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, già nel corso dell'esame dei precedenti emendamenti si è fatto riferimento, in particolare, ai ritardi che caratterizzano i comuni in genere allorquando si devono occupare di questioni come quella di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge. Mi sia consentito far rilevare, allora, che delle due l'una: o si approva l'emendamento in esame, con il quale, oltre certi tempi, si prevedono compiti in capo al ministro dei lavori pubblici, oppure, almeno, deve prevedersi che lo stesso ministro nomini un commissario *ad acta*. Diversamente, lasciando così la norma, si rischia che l'inadempienza dei comuni continui a perpetuarsi, senza che gli stessi ne rispondano. Se effettivamente non si vuole riportare in capo al Ministero ciò di cui lo stesso Ministero si è spogliato, almeno questo si riservi la possibilità della nomina di commissari *ad acta*.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo invita a ritirare l'emendamento Radice 1.55 e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori accettano l'invito al ritiro dell'emendamento Radice 1.55.

ROBERTO MARIA RADICE. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1.55, il cui contenuto sarà trasfuso in un ordine del giorno, di cui sarà primo firmatario un altro collega, in quanto personalmente ho già presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Radice.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *325*
Votanti *297*
Astenuti *28*
Maggioranza *149*
Hanno votato sì *109*
Hanno votato no . *188).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *328*
Votanti *302*
Astenuti *26*
Maggioranza *152*
Hanno votato sì *66*
Hanno votato no . *236).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *323*
Votanti *319*
Astenuti *4*
Maggioranza *160*
Hanno votato sì *106*
Hanno votato no . *213).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *329*
Votanti *328*
Astenuti *1*
Maggioranza *165*
Hanno votato sì *113*
Hanno votato no . *215).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fongaro 1.9 e De Cesaris 1.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Cesaris. Ne ha facoltà.

WALTER DE CESARIS. Signor Presidente, l'emendamento 1.16, l'ultimo da me presentato, mi consente di fare l'ultima contestazione al Governo, riferita non tanto al Ministero dei lavori pubblici, quanto al Governo nel suo complesso. La nostra posizione non è di opposizione sul merito del comma 5, ma riteniamo che gli interventi di edilizia residenziale pubblica per le forze dell'ordine non abbiano niente a che vedere con il tema degli sfratti. Si tratta di un argomento di diversa natura e ciò mi consente di polemizzare con il Governo sul punto. Avevamo avanzato, infatti, una richiesta diversa: inserire nel decreto-legge interventi strutturali per affrontare la questione dell'emergenza abitativa e i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria, che devono essere stanziati; inoltre, avevamo chiesto altre misure strutturali, ad esempio l'obbligo per gli enti pubblici non statali – enti previdenziali, poste – di mettere a disposizione dei comuni gli alloggi vuoti perché sfitti. Ci sembra inconcepibile che esistano alloggi pubblici vuoti, quando c'è l'emergenza abitativa specialmente nelle grandi città. È uno scandalo !

Questi sono gli interventi che abbiamo chiesto, ma il Governo ha detto « no », prevedendo di inserirli in un disegno di legge che seguirà un altro iter. Sappiamo che quest'ultimo avrà tempi sicuramente non omogenei rispetto a quelli del decreto-legge e non sarà approvato entro il 30 settembre prossimo, forse – se andrà bene – entro la fine della legislatura. Infatti, esiste un'opposizione legittima da parte del Polo alla sede legislativa per l'approvazione dei provvedimenti.

Pertanto, ribadiamo che, se aveste voluto, avreste potuto inserire tutto ciò nel decreto-legge; il Consiglio dei ministri avrebbe potuto stabilirlo, così come ha

provveduto ad inserire il comma 5. Il Governo ha parlato di eventuali emendamenti, che poi ha verificato essere inammissibili. Ma l'ammissibilità e la non ammissibilità degli emendamenti dipendono dal modo in cui il testo giunge dal Consiglio dei ministri. Contestiamo il fatto che, in quella sede, voi abbiate scelto due strade, svincolando, da un lato, i finanziamenti su un binario lungo e forse morto, dall'altro non prevedendone l'inserimento nel decreto-legge. In questo modo non fornite agli enti locali gli strumenti per affrontare il problema in modo strutturale. Il 30 settembre essi si troveranno, quindi, senza risorse, senza mezzi e senza poteri. Anche per questo il decreto-legge in discussione è inadeguato per affrontare i problemi che abbiamo di fronte.

Contestiamo, quindi, il merito delle scelte del Consiglio dei ministri, che non corrisponde neanche alle indicazioni che la Commissione aveva dato al Governo, nel momento in cui era venuto a discutere con noi prima dell'approvazione in Consiglio dei ministri: avevamo detto altre cose, mentre voi avete fatto altro rispetto a ciò che il Parlamento vi aveva chiesto *(Applausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, se non erro è stato dichiarato inammissibile l'emendamento Stradella 1.19, tant'è vero che abbiamo formulato in merito un ordine del giorno.

La motivazione dell'inamissibilità è stata quella dell'estraneità per materia: penso che lo stesso principio dovrebbe valere quando il Governo adotta i decreti-legge. Infatti, non è dato capire cosa abbia in comune il comma 5 con i precedenti commi, che opportunamente disciplinano il differimento delle esecuzioni, poiché in questo caso si affronta tutt'altra materia: ciò vale sia sotto il profilo della tecnica legislativa, sia considerando che Governo e Parlamento debbono avere un trattamento paritario.

Mi pare sia del tutto illogico che la Camera non possa introdurre emendamenti modificativi, perché, a termini di regolamento, si fa rilevare l'estraneità per materia, quando lo stesso decreto-legge contiene una norma che non corrisponde affatto alla relazione ed all'auspicio in esso contenuto.

In relazione a tutto ciò e considerando che la materia prevista dal comma 5, tutt'al più, ha a che vedere con l'edilizia residenziale pubblica e non certo con l'esecuzione degli sfratti, preannuncio voto favorevole agli emendamenti soppressivi del comma 5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fongaro. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge proroga la scadenza dei termini previsti da un provvedimento che noi abbiamo sempre criticato. Pertanto, siamo contrari a questa ennesima proroga di termini concernenti i programmi integrati previsti dalla legge n. 203 del 1991, pretestualmente collegati alla lotta alla criminalità organizzata e con obiettivi per il recupero urbano, che di fatto si sono trasformati in sovrapposizioni agli strumenti urbanistici dei comuni e, tra l'altro, hanno portato anche a trasformare alcune aree agricole in aree lottizzate.

Siamo, quindi, di fronte soltanto a programmi che di fatto hanno creato varianti ai piani regolatori, ma sarebbe più esatto dire che le hanno imposte ai comuni. Di conseguenza, anche per questa imposizione centralista, il nostro voto sarà favorevole alla soppressione del comma 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fongaro 1.9 e De Cesaris 1.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *325*
Votanti *324*
Astenuti *1*
Maggioranza *163*
Hanno votato sì *137*
Hanno votato no . *187).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stradella 1.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *320*
Votanti *301*
Astenuti *19*
Maggioranza *151*
Hanno votato sì *107*
Hanno votato no . *194).*

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 6810)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 6810 sezione 1).*

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, le ragioni dell'ordine del giorno Pittino n. 9/6810/1 sono comprensibili, ma il Governo non può accettarlo come impegno, ma soltanto come raccomandazione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Fongaro n. 9/6810/2, il Governo può accoglierlo come raccomandazione, invitando, però, i presentatori a riformularlo nei seguenti termini. Dopo le parole « impegna il Governo », il testo del dispositivo dovrebbe essere il seguente: « a studiare, nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare, da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, e in questo ambito a verificare la possibilità ... ». Per quanto riguarda la parte recante le parole « tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili », si tratta di un impegno che deve essere concertato con il ministro delle finanze e, quindi, non posso, in questa sede, assumerlo.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori concordano con la riformulazione proposta dal Governo. Signor sottosegretario, la prego di proseguire.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno De Cesaris n. 9/6810/3, esso riguarda materia del rapporto tra Stato e regioni; al riguardo, il Governo ha già assunto un impegno con le regioni a ritoccare la distribuzione delle risorse del fondo nazionale, sulla base dei risultati del primo anno in cui la ripartizione è stata effettuata. Pertanto, se il Governo accogliesse tale impegno, contravverrebbe all'impegno assunto con le regioni. Il Governo può, dunque, accogliere l'ordine del giorno in questione semplicemente come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Prestigiacomo n. 9/6810/4, il Governo ritiene di essersi mosso nella direzione da esso indicata e, pertanto, non ha alcuna difficoltà ad accoglierlo.

Al contrario, il Governo non può accogliere l'ordine del giorno Aracu n. 9/6810/5 per la premessa in esso contenuta; infatti, le norme non violano la sfera di riservatezza del cittadino. Qualora l'onorevole Aracu fosse disponibile a cambiare la premessa, il Governo non avrebbe obiezioni nei confronti del dispositivo contenuto nell'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Aracu: si intende che non insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/5.

Constato, altresì, l'assenza dell'onorevole Santori: si intende che non insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/6.

Signor sottosegretario, la prego di continuare.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno Matranga n. 9/6810/7, anche se la motivazione in esso contenuta non è corretta, il Governo non ha difficoltà a riferire in Parlamento. Pertanto, il Governo accoglie l'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Rossetto: si intende che non insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/8.

Constato, altresì, l'assenza dell'onorevole Rivolta: si intende che non insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/9.

Signor sottosegretario, la prego di continuare.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo non accoglie l'ordine del giorno Burani Procaccini n. 9/6819/10. Il suo contenuto, infatti, è errato: nel decreto-legge non vi è traccia del nucleo familiare e nella legge n. 431 del 1998, al comma 4 dell'articolo 11, si fa esplicito riferimento proprio al reddito familiare, come richiesto dall'onorevole Burani Procaccini.

Il Governo, invece, accoglie l'ordine del giorno Conte n. 9/6810/11, in quanto esso fa riferimento all'indirizzo perseguito dal Governo. Il Governo accoglie, inoltre, l'ordine del giorno Radice n. 9/6810/12, ma ricorda che si tratta di materia di competenza delle regioni. Il Governo accoglie, altresì, l'ordine del giorno Paroli n. 9/6810/13, ma ricorda ugualmente che si tratta di materia spettante alle regioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Vincenzo Bianchi n. 9/6810/14, il Governo è favorevole al dispositivo, ma contrario alla parte motiva. Qualora l'onorevole Vincenzo Bianchi volesse rinunciare alla parte motiva, il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Bianchi, accoglie l'invito del Governo?

VINCENZO BIANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque, l'ordine del giorno Vincenzo Bianchi n. 9/6810/14 è accolto nel testo riformulato.

Signor sottosegretario, la prego di proseguire.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo, infine, accoglie gli ordini del giorno Stradella n. 9/6810/15, Pistone n. 9/6810/16, Foti n. 9/6810/17 e Becchetti n. 9/6810/18.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Pittino n. 9/6810/1, accolto dal Governo come raccomandazione?

DOMENICO PITTINO. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fongaro n. 9/6810/2, accolto dal Governo come raccomandazione?

CARLO FONGARO. Non insistiamo, Presidente.

Questo ordine del giorno, che è stato accolto come raccomandazione con un ulteriore annacquamento, che comunque non è così determinante e che quindi abbiamo accettato, instaurerebbe un principio importante nell'imposizione fiscale sui canoni di locazione. Noi affermiamo, cioè, che il canone di locazione debba essere trattato come la rendita derivante da qualunque altra forma di investimento e, come tale, soggetto ad un'imposta sostitutiva. Ricordo che il *capital gain*, che è una rendita finanziaria, è soggetto ad una

imposta sostitutiva, con un'aliquota fissa. Al contrario, il reddito derivante dal canone di locazione va a finire nella dichiarazione dei redditi, per cui ad esso si applica l'aliquota relativa al reddito complessivo del proprietario dell'immobile. In molti casi, pertanto, quasi la metà del reddito proveniente dall'immobile se ne va in tasse. Il proprietario, quindi, fa un ragionamento di questo genere: non voglio essere « vorace », ma non posso percepire un canone che mi viene portato via per metà dal fisco ! Di conseguenza, cerca di rivalersi in parte sul conduttore, aumentando l'affitto, affinché gli rimanga in tasca un reddito superiore. Tale sistema determina, ovviamente, una lievitazione dei canoni di locazione dovuta non all'esosità delle pretese dei proprietari, ma all'esosità del fisco. Di conseguenza, sarebbe opportuno che anche il fisco facesse la sua parte e trattasse il reddito derivante dai canoni di locazione come un qualunque reddito da investimenti (quale di fatto è, perché chi acquista un immobile per poi affittarlo effettua un investimento) e quindi stabilisse un'aliquota fissa, possibilmente ridotta, affinché l'onere fiscale a carico del proprietario non vada a riversarsi sul canone di locazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario, per la verità, aveva chiarito che tale questione rientra nella competenza del Ministero delle finanze. Comunque, i presentatori non insistono per la votazione.

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno De Cesaris n. 9/6810/3, accolto dal Governo come raccomandazione ?

WALTER DE CESARIS. Mi dispiace, ma insisto per la votazione dell'ordine del giorno, dopo aver consultato anche gli altri colleghi. Ciò per un motivo molto semplice: noi dobbiamo garantire tempi certi di erogazione dei fondi per fare in modo che le famiglie dispongano delle risorse. La discussione tra il Governo e le regioni è molto importante, però è sempre un mezzo, mentre bisogna ricordare che il fine è dare i fondi alle famiglie: dobbiamo evitare di ripetere per il 2000 ciò che è avvenuto per i fondi del 1999, che a tutt'oggi non sono stati ancora percepiti dalle famiglie e a tale scopo è necessaria la certezza dell'erogazione di questi fondi. Opportunamente il Governo potrà concordare con le regioni norme di conguaglio che tengano conto delle differenze che si potrebbero determinare, intervenendo già da ora per il 2001, ma i fondi per il 2000 debbono essere stanziati immediatamente, altrimenti vedremo nuovamente il film che abbiamo già visto per il 1999 e noi siamo qui proprio per evitare questo. Per tale motivo, anche a nome degli altri colleghi che hanno firmato l'ordine del giorno, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno De Cesaris n. 9/6810/3, accettato dal Governo come raccomandazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *311*
Votanti *276*
Astenuti *35*
Maggioranza *139*
Hanno votato sì *259*
Hanno votato no *17*

Sono in missione 56 deputati).

Prendo atto che i presentatori rinunciano alla votazione degli ordini del giorno Prestigiacomo n. 9/6810/4 e Matranga 9/6810/7, accolti dal Governo.

Ricordo che, non essendo presenti in aula i presentatori degli ordini del giorno Arcacu n. 9/6810/5, Santori n. 9/6810/6, Rossetto n. 9/6810/8 e Rivolta 9/6810/9, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Onorevole Burani Procaccini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/10, non accolto dal Governo ?

MARIA BURANI PROCACCINI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Burani Procaccini n. 9/6810/10, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *312*
Votanti *294*
Astenuti *18*
Maggioranza *148*
Hanno votato sì *120*
Hanno votato no *174*

Sono in missione 56 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Conte non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/11.

Onorevole Radice, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/6810/12, accolto dal Governo?

ROBERTO MARIA RADICE. Se non ho capito male, mi sembra che il sottosegretario, nell'accogliere il mio ordine del giorno, abbia richiamato le competenze regionali. Nel ringraziare il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno – per la cui votazione non insisto –, invito il Ministero dei lavori pubblici, prendendo atto della sua osservazione e tenuto conto dell'importanza della materia e della questione in senso stretto – vale a dire la sovente occupazione di alloggi da parte di soggetti malavitosi –, a concordare un'azione con il Ministero per gli affari regionali al fine di indurre le regioni ad operare questa verifica, perché la questione è di grande attualità. Non insisto comunque per la votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno n. Paroli 9/6810/13, Vincenzo Bianchi n. 9/6810/14, Stradella n. 9/6810/15, Pistone n. 9/6810/16, Foti n. 9/6810/17 e Becchetti n. 9/6810/18.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6810)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fongaro. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, annuncio che il gruppo della Lega nord Padania voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge per motivi che riguardano innanzitutto l'ingerenza del legislatore nel potere discrezionale che la legge n. 431 del 1998 attribuiva al giudice. Mi riferisco al differimento del termine dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.

Come è stato già detto nel corso dell'esame degli articoli, il giudice aveva la possibilità di differire questo termine – avevamo già criticato, a suo tempo, l'ulteriore differimento di rilascio degli immobili – che andava da un minimo di zero ad un massimo di diciotto mesi. Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame si impedisce al giudice di stabilire un termine inferiore ai nove mesi: pertanto, il termine previsto dalla legge n. 431 del 1998 passa da nove a diciotto mesi, con una forte limitazione del potere discrezionale del giudice, causando, ovviamente, un ritardo per i proprietari nel rientrare in possesso del proprio immobile.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene prevista un'ulteriore proroga per l'esecuzione degli sfratti che porterà tutte le esecuzioni al 30 settembre di quest'anno, creando un'emergenza artificiosa e rinviando, di fatto, il problema a quella data. Non sottovalutiamo il fatto che questa proroga riguarda solo un numero limitato di con-

duttori (numero che dovrà essere quantificato). La questione, infatti, è che in alcune situazioni il legislatore interviene ancora con un provvedimento di proroga, rendendo incerto l'esercizio del diritto del proprietario di godere della sua proprietà e negando la validità delle clausole contrattuali, nonché quanto già stabilito dal giudice. Mettiamo sotto i riflettori della comunità, diciamo così, un provvedimento di proroga. Di conseguenza, questa ulteriore proroga, anche se riguarda un numero limitato di conduttori rappresenta comunque un inaccettabile limite del diritto di proprietà, con ciò inviando un messaggio sbagliato agli operatori, ai proprietari di immobili i quali, dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 (che era stata annunciata come una normativa capace di cambiare tutto), sono sempre meno invogliati ad affittare il proprio immobile per non vedersi limitati nelle loro volontà da decreti di proroga dell'esecuzione di sfratti.

Nel comma 3 dell'articolo 1 è contenuta una interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 431. In pratica si dice che sempre e comunque il provvedimento di rilascio è condizionato alla dichiarazione del proprietario di essere in regola con il fisco. Abbiamo detto in precedenza che non è possibile condizionare il diritto di rientrare in possesso del proprio immobile una volta rispettato il termine, con il dovere della regolarità fiscale a carico del proprietario. Il fisco ha altri mezzi.

La Lega nord Padania non è favorevole ad un mercato selvaggio. Sappiamo infatti benissimo che come per qualunque altro mercato anche quello delle locazioni ha bisogno di regole. Riteniamo però che esse debbano essere tali da garantire sia il conduttore che il proprietario dell'immobile. Siamo consapevoli che un mercato delle locazioni senza regole, molto probabilmente darebbe ai proprietari di immobili un'ampia possibilità di costringere a canoni e a situazioni che vanno contro una serena volontà contrattuale. Si devono fissare, a nostro giudizio, alcune regole certe: per il conduttore una durata minima del contratto di locazione, mentre per il proprietario la certezza di poter rientrare in possesso dell'immobile, una volta rispettate tutte le clausole contrattuali. Tutto il resto deve essere lasciato alla volontà delle parti. In altre parole, quando il contratto giunge a scadenza ed entrambe le parti hanno rispettato le norme contrattuali, tutto il resto deve avvenire nel rispetto delle regole pattuite, senza alcuna ingerenza da parte di autorità o attraverso interventi legislativi.

Pensiamo che la causa di investimenti tenuti lontani dagli immobili e la causa dei milioni di alloggi sfitti che attualmente esistono siano da ricercarsi più nella mancanza di certezza che nei canoni di locazione.

Per quanto riguarda poi il comma 4, pensiamo che esso sia estraneo alla materia in esame. È un'ennesima proroga di termini contenuti in una legge che aveva previsto programmi urbanistici di recupero di periferie degradate, al fine di favorire la lotta alla criminalità organizzata, agevolando così il trasferimento delle forze dell'ordine. Dal 1993 si sono succedute innumerevoli proroghe in ordine a programmi gestiti a livello ministeriale.

Si trattava di programmi nati con l'intenzione di recuperare aree periferiche che, però, si sono subito trasformati in alcuni casi, di fatto, in nuove lottizzazioni di terreno agricolo; erano, tra l'altro, programmi gestiti a livello – come si diceva – centrale, quindi, non sempre voluti dai comuni.

In questi programmi vi è stato un coinvolgimento dell'edilizia pubblica e privata, si è fatta un po' di confusione tra volumetria pubblica e privata e si è instaurata una procedura che ha reso quasi impossibile la loro applicazione a livello nazionale.

Il comma 5 di questo decreto-legge prevede lo slittamento del termine fino al 31 ottobre per la ratifica da parte dei comuni di programmi di rilocalizzazione, pena la perdita dei finanziamenti. Ma era proprio questo il punto! Che la legge n. 136 del 1999 preveda la possibilità di destinare ad altri scopi le somme che

eventualmente non siano utilizzate, riteniamo sia una forzatura nei confronti dei comuni che si vedono così quasi costretti ad accettare di avviare i programmi anche contro la loro volontà.

In altre parole, esprimeremo un voto contrario su questo disegno di legge di conversione perché il mercato delle locazioni ha bisogno di certezze e di rientrare nella normalità. Lasciamo ai conduttori e ai proprietari la possibilità di trovarsi le proprie clausole e contrattazioni private di volta in volta, fissando – come dicevo prima – solo quel minimo di garanzie per entrambe le parti.

Ci sembra che tutte le promesse che erano state fatte in occasione dell'approvazione della legge n. 431 del 1998 siano smentite da questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.

TOMMASO FOTI. Presidente, mi auguro – e il gruppo di Alleanza nazionale si augura – che per questa legislatura non si debbano più affrontare provvedimenti che recano disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo. Me lo auguro perché l'entrata a regime della legge n. 431 e, soprattutto, quel disegno di legge che il Governo ha annunciato da almeno un mese, ma del quale non si trova a tutt'oggi traccia negli atti parlamentari, dovrebbero, comunque, consigliarci una via ordinaria in termini legislativi, anziché ricorrere – come è ricorso il Governo – all'adozione di un provvedimento urgente che, come tutti i decreti-legge, è immediatamente operativo con le conseguenze del caso.

Penso di poter rivendicare alla destra politica italiana il merito di essersi battuta e di aver detto che non avrebbe mai accettato una proroga generalizzata, fin dal momento in cui il signor ministro e il signor sottosegretario – dobbiamo riconoscerlo – ancora prima di presentare il testo del decreto-legge al Consiglio dei ministri, si sono recati in Commissione per illustrare le linee guida del provvedimento. Una proroga generalizzata a 360 gradi avrebbe finito per far fallire quell'impianto di equilibrio che, in occasione dell'approvazione della legge n. 431, si era faticosamente costruito. Si tratta di un equilibrio che noi riconosciamo solo parzialmente come tale, ma che ha rappresentato un primo significativo momento – mi auguro che quando altra sarà la maggioranza, ben altri saranno i provvedimenti – di discontinuità con quella legge vincolistica dell'equo canone varata da alcuni lustri e che, di fatto, aveva ingessato e paralizzato il mercato immobiliare italiano.

Ritroviamo queste valutazioni nella relazione sul decreto-legge che, non a caso, ribadisce questo giudizio anche da parte del Governo.

Si tratta cioè di un giudizio negativo sul passato, sul sistema vincolistico che, di fatto, ha sottratto dal mercato migliaia e migliaia di abitazioni. Dunque, una legge che probabilmente era nata per far fronte ad una situazione di emergenza è poi diventata una normativa di fatto applicabile *sine die*, fino al momento in cui siamo intervenuti con una serie di proposte di legge (a questo riguardo voglio sottolineare che la legge n. 431 nasce da progetti di legge d'iniziativa parlamentare, non governativa) interrompendo quel circuito vizioso che, di fatto, aveva chiuso il mercato immobiliare italiano.

Penso però di poter e dover dire che alcune considerazioni vanno ribadite ancora oggi. La proprietà non può essere intesa come un privilegio, ma va invece tutelata come un diritto, quale essa è. Non possiamo pensare – come probabilmente qualcuno ancora si sforza di fare, anche se non lo dice – che la proprietà sia un furto. In realtà i beni immobili sono beni sui quali potrà magari esservi un'elusione fiscale (se e in quanto dimostrata) ma che hanno il pregio di non poter essere trasferiti né trasportati all'estero.

Penso allora che il diritto alla proprietà della casa vada favorito in ogni sua modalità per avere una platea sempre più ampia di piccoli proprietari per poi intervenire correttamente su quell'edilizia

residenziale pubblica che è materia estranea alla legge Zagatti, ma che pure deve essere regolamentata in altro modo per poi intervenire in tema di locazione degli immobili non destinati ad uso abitativo. Anche questa materia è stata infatti cassata a suo tempo dall'esame di quei provvedimenti che portarono poi all'approvazione della legge n. 431 e che deve essere ripresa, perché non possiamo pensare di lasciare vuoti di questo tipo nel sistema legislativo italiano né, dopo aver smosso le acque in un mercato, di tenerne per contro ingessato un altro.

Ci opponiamo al decreto-legge sostanzialmente per due motivi. Il primo è di metodo. Riteniamo di poter dire che in Italia le emergenze si creano, perché non vi è il coraggio, nel momento in cui si legifera, di considerare la legge che entra in vigore come un qualcosa non di modificabile il giorno dopo, ma di applicabile dal giorno dopo. Quando venne approvata la legge n. 431 le esecuzioni vennero differite già di sei mesi, non di sei giorni. Peraltro era stato considerato che vi fosse un congruo periodo di tempo per superare una situazione d'emergenza che invece, in primo luogo, è stata creata anche – dobbiamo dirlo – dalla completa inattività degli enti locali, che null'altro sanno fare che bussare a « mamma Stato » per chiedere oggi una proroga e domani un'altra, e che vorrebbero assegnati sempre maggiori compiti, in nome di un federalismo più o meno mal interpretato ma che, nei fatti, si dimostrano del tutto inadeguati a far fronte alle deleghe che vengono loro conferite. È chiaro d'altra parte che un sistema di delegificazione e di trasferimento di competenze non potrà trovare mai un suo logico compimento finché gli enti locali di null'altro si preoccuperanno che di avere assegnate competenze, non di esercitarle.

Quindi, mi auguro – e non soltanto perché vi è stato l'impegno formale da parte del ministro, ma anche e soprattutto perché tale impegno era stato ribadito oltre che in Assemblea anche in Commissione – che mai più si pensi a differire nel nostro paese i termini delle esecuzioni immobiliari. Oggi il diritto-dovere di ognuno di noi è quello di far applicare la legge n. 431 e di vigilare sulla sua applicazione.

La seconda considerazione riguarda – lo dico francamente – la fissazione del termine minimo di nove mesi, di cui al comma 1. L'essere intervenuti – apprezzo le considerazioni svolte sul punto dall'onorevole Parrelli – con un provvedimento legislativo per fissare un termine minimo per l'esecuzione degli sfratti, mentre l'intero impianto della legge era rivolto a riservare al giudice la valutazione, caso per caso, del termine di applicazione e di differimento dell'esecuzione, mi pare sia stato, da parte del Governo, un atto sostanziale di sfiducia nei confronti dei giudici, chiamati a valutare l'esistenza dei casi meritevoli di rinvio.

Come dissi anche in Commissione, se poteva essere accettato il principio di cui al comma 2 per ragioni di necessità, sicuramente introdurre questo limite minimo nella legge n. 431 del 1998 rischia di alterare una valutazione che doveva essere riservata al giudice e, soprattutto, rischia di rendere meno premiante l'esame, da parte sua, della situazione che gli viene sottoposta, del caso concreto. Anzi, paradossalmente, tale limite può essere utile al giudice per applicare il minimo previsto dalla legge senza dover esaminare il caso nella sua completezza.

Tale riflessione è stata svolta ma, evidentemente, non è stata ascoltata. Ritengo di poter affermare che il gruppo di Alleanza nazionale ed il Polo hanno conseguito, dalla discussione che si è svolta in Commissione e dagli emendamenti approvati dall'Assemblea, un « fatturato politico » – diciamo così – non di scarso rilievo. Mi auguro soltanto che il Governo non tenga nel cassetto la numerosa serie di ordini del giorno che ha accolto, ma che effettivamente si attivi per dare seguito ad essi.

Ribadisco che il nostro voto contrario non è tanto legato al caso di specie, quanto al metodo che viene sistematicamente utilizzato, creando artificiosamente

emergenze soltanto perché non si provvede tempestivamente ai dovuti controlli che ci avrebbero dimostrato per tempo come, allo stato, gli enti locali non siano in grado di gestire una partita che, evidentemente, è più grande di loro. Per tali ragioni, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale voteranno contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Cesaris. Ne ha facoltà.

WALTER DE CESARIS. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo noi di Rifondazione comunista che abbiamo chiesto al Governo di intervenire con un provvedimento di differimento dell'esecuzione degli sfratti, affinché venisse affrontata l'emergenza acuta che si vive, specialmente nelle grandi città, e, contemporaneamente, affinché venissero approntate le risorse e gli strumenti in favore dei comuni per affrontare strutturalmente il problema, andando oltre l'emergenza. Abbiamo chiesto, cioè, un provvedimento che rendesse praticabile l'affermazione di un principio per noi sacrosanto, ossia che non possono essere lasciate senza risposta le famiglie che subiscono lo sfratto, almeno quelle con redditi tali da rientrare nell'ambito di applicazione dei provvedimenti di tutela sociale previsti dalle leggi vigenti.

Nessuno sfratto da casa a strada; al contrario, la possibilità di un intervento di sostegno almeno per le famiglie con redditi tali da aver diritto, in base alla legge, alla protezione sociale; mi riferisco al reddito che dà diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica la cui carenza, però (in tale settore, infatti, l'Italia è fanalino di coda in Europa), costringe tali famiglie a rivolgersi al mercato privato.

Voi stessi – mi riferisco al Governo – avete riconosciuto l'esistenza del problema. Il ministro Bordon ha così dichiarato in Commissione: « C'è una sfasatura nell'applicazione della legge sulle locazioni. Ci sono due parti: da un lato, il superamento delle commissioni prefettizie di graduazione degli sfratti; » – questa parte della legge è ormai operativa – « dall'altra, ci sono interventi agevolativi (il più consistente è il fondo sociale) per le famiglie con un reddito fino a quello per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ». Questa seconda parte è oggettivamente in ritardo. Non vi è ancora neppure una famiglia in Italia che abbia ricevuto le risorse del fondo sociale, malgrado che il finanziamento fosse previsto per il 1999 !

Occorre, quindi, rallentare l'esecuzione degli sfratti per consentire la piena operatività del fondo sociale. Non si cancella, non si viola, non si stravolge così la legge sulle locazioni; anzi, se ne ripristina lo spirito originario, ovvero la contemporaneità tra l'esecuzione degli sfratti e l'erogazione del fondo sociale.

Bene, diciamo noi, così avete detto, ma così voi non avete fatto ! Avete quindi predicato bene e razzolato male ! Il decreto che è stato presentato, sostanzialmente identico a quello che noi oggi esaminiamo, non risponde a quella esigenza; il testo non risponde alle parole e i fatti non corrispondono alla propaganda ! Su questo noi vi sfidiamo non su questioni ideologiche o di mero principio, ma sulla concretezza delle vostre scelte.

Il vostro quindi è, a nostro avviso, un provvedimento insufficiente ed inadeguato. È insufficiente in quanto, in realtà, interessa una porzione minima di coloro che sono interessati da un provvedimento di sfratto esecutivo, ovvero sono gli ultrasessantacinquenni, i malati terminali, i portatori di handicap e così via. E non sono neanche tutti costoro, ma tra questi viene ricompresa solo quella parte che ha presentato a suo tempo, ovvero tra il 28 giugno e il 27 luglio del 1999, la domanda per una nuova fissazione della data di rilascio. È noto, infatti, che, per svariati motivi, solo una parte degli interessati ha presentato l'istanza: solo nelle undici città metropolitane il numero degli aventi diritto è almeno il doppio di quello di coloro che presentarono l'istanza; e tra questi, proprio gli anziani, rappresentano la parte preponderante.